

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

PREMESSA

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi e del Consiglio, in sede di discussione e approvazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2021-2023, disciplinato dal D.Lgs.118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs.126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, presentato nella sua versione semplificata, come previsto dal D.M. 18 maggio 2018;
- I nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nel Documento Unico di Programmazione, dovranno pertanto essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede redazione e approvazione.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;

- la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale;
- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative.

Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

EQUILIBRI DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023 da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella sono:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	900.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.896.208,42	1.789.101,00	1.772.020,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.794.708,42	1.683.051,00	1.661.720,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		39.000,00	41.000,00	41.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	101.500,00	106.050,00	110.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.496.910,00	1.566.000,00	763.572,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.496.910,00	1.566.000,00	763.572,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	900.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita'		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.475.083,77	1.157.500,00	1.158.000,00	1.158.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.177.845,17	1.794.708,42 0,00	1.683.051,00 0,00	1.661.720,00 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	216.650,64	135.303,00	85.281,00	59.200,00					
TITOLO 3 - Entrate Extratributarie	665.676,72	603.405,42	545.820,00	554.820,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.753.931,85	3.496.910,00	1.566.000,00	763.572,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.814.121,73	3.496.910,00 0,00	1.566.000,00 0,00	763.572,00 0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.261.342,98	5.393.118,42	3.355.101,00	2.535.592,00	Totale spese finali	6.141.966,90	5.291.618,42	3.249.051,00	2.425.292,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	184.219,13	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	175.498,07	101.500,00 0,00	106.050,00 0,00	110.300,00 0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	603.034,40	570.700,00	563.500,00	563.500,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	639.881,97	570.700,00	563.500,00	563.500,00
Totale titoli	7.848.596,51	6.763.818,42	3.918.601,00	3.099.092,00	Totale titoli	7.757.346,94	6.763.818,42	3.918.601,00	3.099.092,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.748.596,51	6.763.818,42	3.918.601,00	3.099.092,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.757.346,94	6.763.818,42	3.918.601,00	3.099.092,00
Fondo di cassa finale presunto	991.249,57								

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

L'equilibrio della situazione corrente

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		900.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.896.208,42	1.789.101,00	1.772.020,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.794.708,42	1.683.051,00	1.661.720,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			39.000,00	41.000,00	41.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		101.500,00	106.050,00	110.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Di seguito vengono analizzate le voci di entrata più importanti:

Entrate tributarie

IMU

La previsione complessiva del gettito 2021 è stimata in € 675.000,00, di cui:

- IMU recupero evasione e coattiva per € 5.000,00
- IMU ordinaria per € 670.000,00

Premesso che la quota del gettito IMU standard stimato trattenuta dallo Stato ad alimentazione del Fondo di solidarietà comunale resta confermata nella stessa misura dell'anno scorso, viene riproposto lo stanziamento dell'IMU dell'anno 2020.

Per l'esercizio 2021, risultano confermate le aliquote e le eventuali detrazioni vigenti a tutto il 31/12/2020.

Per i terreni agricoli, vige l'esenzione disposta per i comuni montani disposta a regime dal Decreto Legge n.4 del 24/01/2015, che ha previsto che *per l'anno di imposta 2014 e con decorrenza dall'anno 2015, sono stati esentati dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n.504 i terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposti dall'ISTAT.*

Gli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 15 per cento, secondo i dati Siope), porteranno probabilmente a una riduzione del gettito 2021, per la quale è previsto un contributo statale a ristoro delle minori entrate.

TASI

Non applicata.

TARI

Dal 2020 è risultata delicata e complessa la determinazione della TARI, con riferimento alla determinazione del P.E.F. e delle tariffe, in relazione al nuovo assetto di cui alla delibera nr. 443/31-10-19 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente – A.R.E.R.A.

Al momento il gestore non ha ancora fornito i dati necessari per l'approvazione del Piano Economico finanziario con le relative tariffe per l'anno 2021.

Si renderà, pertanto, necessario provvedere, a bilancio approvato, alla compilazione del P.E.F. e delle relative tariffe che, in base alla normativa vigente, avranno decorrenza dal 1° gennaio.

Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera n. 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 (che gli enti i quali si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023) e la componente Rcmd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera n. 158/2020, presente nel periodo 2021-2023.

In particolare, la componente Rcu potrebbe determinare uno sfasamento tra l'entrata e i relativi costi riportati in bilancio, secondo il metodo con il quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 consegnerà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.Lgs. 116/2020.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TARSU per questo Comune). Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione nella commisurazione della tariffa ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n.360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art.1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D.Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

La previsione del tributo deve necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Pur nell'auspicio di una ripresa economica, l'addizionale nel 2021 si attesterà probabilmente su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.

Si tratta di una valutazione complessa, anche perché, ad oggi, non sono noti gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021, in sede di versamento del saldo 2020.

Il gettito 2021 è stimato, prudenzialmente in € 125.000,00.

Per il 2022 e il 2023, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2020 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2018, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.

CANONE UNICO

Il tributo di nuova istituzione, introdotto dalla L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 è frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti.

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012, n.228, ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 e la contestuale istituzione del Fondo di solidarietà comunale e la soppressione della quota IMU riservata allo Stato dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

A seguito di tale soppressione, ai comuni è stato attribuito, con decorrenza dall'anno 2013, l'intero gettito IMU di competenza, inclusa la quota precedentemente riservata allo Stato (ad eccezione dell'imposta sugli immobili di categoria D, ancora trattenuta dallo Stato per la quota relativa all'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%). Tale intero gettito, per alcuni comuni è risultato superiore rispetto al volume complessivo dei trasferimenti attribuitigli a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio nell'anno 2012, mentre per altri comuni è risultato inferiore ed il Fondo di solidarietà comunale è stato alimentato dall'IMU incassato in eccesso dai primi e redistribuito in compensazione ai secondi.

Il meccanismo sopra descritto, di fatto, ha garantito ai comuni un'invarianza nel volume delle entrate complessivamente spettanti a titolo di IMU e di Fondo sperimentale di riequilibrio, al netto delle ulteriori, pesanti, riduzioni ai trasferimenti disposte dall'art.16, co.6, del DL 95/2012 ("spendine review") e s.m.i. Con decorrenza dall'anno 2014, nel meccanismo sopra illustrato si è andato ad inserire il gettito TASI ad aliquota standard (stabilita dall'art.1, co.676, della L.147/2013 nell'1 per mille), che è stato anch'esso sottratto, come il gettito IMU ad aliquota standard, alle risorse di riferimento spettanti ad ogni singolo comune. La normativa vigente (comma 449, lettera c) dell'art. 1 Legge 232/11-12-2016) prevedeva il graduale innalzamento della quota da assegnare in base ai fabbisogni standard/capacità fiscali, come segue:

ANNO	2018	2019	2020	2021
Quota %	45%	60%	85%	100%

Il recente D.L. nr. 124 in data 26-10-2019 ha modificato la tempistica del F.S.C., riducendo dal 60 al 45% la quota di risorse attribuite nell'anno 2019 sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard ed incrementandola dal 2020 in avanti del 5% l'anno fino a raggiungere il 100% nel 2030 e stabilendo inoltre che ai fini del calcolo della quota da attribuire sulla base della virtuosità gestionale degli enti, la componente "rifiuti" venga neutralizzata.

Alla luce di tali ultime disposizioni la scaletta di cui sopra dovrebbe modificarsi come segue:

ANNO	2019	2020	2021	2022
Quota %	45%	50%	55%	60%

Ai sensi dei meccanismi sopra illustrati e dei tagli disposti dalle disposizioni normative in materia di finanza locale di anno in anno definite dalle manovre economiche statali (leggi finanziarie, oggi leggi di stabilità. L'assegnazione per l'anno 20201 viene stimata in € 17.500,00 fatti salvi gli opportuni adeguamenti all'esito delle pubblicazioni ministeriali.

Entrate da trasferimenti correnti

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	104.103,00	84.103,00	55.581,00	35.581,00	29.500,00	9.500,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.200,00	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100	Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	117.303,00	97.303,00	67.281,00	47.281,00	41.200,00	21.200,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2010200	Totale Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
2010300	Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2010400	Totale Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Totale Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	135.303,00	110.303,00	85.281,00	60.281,00	59.200,00	34.200,00

Entrate extratributarie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	56.199,42	41.079,42	76.220,00	61.100,00	85.220,00	70.100,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	259.856,00	208.606,00	254.500,00	203.500,00	254.500,00	203.500,00
3010000	Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	446.055,42	379.685,42	460.720,00	394.600,00	469.720,00	403.600,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Totale Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	70.500,00	70.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3030000	Totale Tipologia 300: Interessi attivi	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Totale Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	37.700,00	12.700,00	35.500,00	10.500,00	35.500,00	10.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	23.000,00	5.000,00	23.000,00	5.000,00	23.000,00	5.000,00
3050000	Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	61.700,00	17.700,00	59.500,00	15.500,00	59.500,00	15.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	603.405,42	493.035,42	545.820,00	435.700,00	554.820,00	444.700,00

Spese correnti

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli / macroaggregati.

Con l'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – patrimoniale si è resa necessaria la disarticolazione analitica delle voci di spesa relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche) e altri costi comuni generali.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO I Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	341.843,00	5.089,00	337.854,00	900,00	337.854,00	900,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.531,00	351,00	27.680,00	0,00	28.080,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.023.627,50	70.000,00	956.360,00	0,00	966.160,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	272.375,00	67.553,00	232.761,00	28.431,00	204.180,00	350,00
107	Interessi passivi	45.365,00	0,00	40.409,00	0,00	36.304,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00		0,00		0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	80.466,92	1.000,00	83.987,00	1.000,00	85.142,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO I	1.794.708,42	143.993,00	1.683.051,00	30.331,00	1.661.720,00	2.250,00

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L'art. 33, c. 2, del citato D.L. 34/2019 dispone una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa di personale che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006, a decorrere dalla data individuata da successivo decreto.

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006, disponendo una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa di personale.

A norma dell'art. 3 DM 17.03.2020 il Comune di Roccaforte si colloca nella fascia C, determinata dal n. di abitanti al 31.12.2019.

L'art. 4 DM 17.03.2020 alla Tabella 1 definisce il il valore soglia di massima spesa per personale.

Con deliberazione n. 88 del 16/09/2020 la Giunta Comunale ha definito il nuovo limite di spesa in applicazione alle disposizioni del D. M. 17 marzo 2020 sulla quale è stato rilasciato il parere n. 15 in data 04/09/2020.

La spesa di personale comprende la previsione di € 10.142,70 a titolo a titolo di rinnovi contrattuali.

Alla luce dell'articolazione del personale dipendente nell'ambito delle aree organizzative e degli uffici comunali, il volume complessivo delle spese di personale rappresenta, per il triennio 2021-2023 circa il 22,12% del totale delle spese correnti di cui al titolo I.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia

esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Dall’anno 2021 l’accantonamento è pari al 100%.

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il seguente metodo di calcolo previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011

- a) è stata scelta come metodologia di calcolo la media aritmetica del rapporto tra accertato ed incassato negli ultimi 5 anni e precisamente 2015-2016-2017-2018-2019;
- b) nel calcolo dell’incassato si è tenuto conto delle somme incassate l’anno successivo a residui a valere sull’accertamento dell’anno precedente;
- c) è stato calcolato il calcolo matematico a livello di singolo capitolo di entrata per tutti i capitoli di entrata del Titolo I e del Titolo III;
- d) le entrate tributarie (IMU), sulla base dei nuovi principi contabili sono accertate per cassa e pertanto non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- e) è stato escluso dal calcolo il capitolo di entrata da Addizionale Comunale IRPEF in quanto i dati inseriti in bilancio sono quelli che derivano da simulazione sul sito del Ministero e i capitoli del Fondo di Solidarietà per lo stesso motivo;

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

A decorrere dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell’esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell’esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L’iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l’ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Si rileva che finora sono stati rispettati i tempi medi di pagamento, come risulta dai dati trimestrali ed annuali pubblicati sul sito internet del Comune.

FONDO DI RISERVA

L'art. 166 del T.U.E.L. prevede che venga accantonato un Fondo di riserva nella misura minima dello 0,30% e nella misura massima di 2% sulle spese correnti

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2021 - euro 7.551,92 pari allo 0,42% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 8.072,00 pari allo 0,48% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 8.227,00 pari allo 0,49% delle spese correnti

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Con la reintroduzione della previsione di cassa è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali di cassa di parte corrente.

Il fondo previsto in bilancio è pari a € 20.000,00.

FONDI PERDITE PARTECIPATE

L'art. 1 comma 551 della Legge 147/2013 come modificato dal D.Lgs 175/2016 impone un accantonamento per eventuali future perdite delle Società partecipate.

L'unica Società in perdita (bilancio 2019) risulta essere la Società Fingranda S.p.A. che espone in bilancio una perdita d'esercizio pari a € 71.575,00.

Per tali ragioni, in considerazione della quota di partecipazione del Comune di Roccaforte Mondovì pari allo 0,02% si accantona la somma di € 15,00.

Si ricorda che il Comune ha già deliberato la dismissione delle quote di proprietà che al momento non si è perfezionata.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

Il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese correnti è pari a zero.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

L'avanzo di amministrazione presunto risulta essere stimato, in via del tutto provvisoria, considerato che non si è ancora dato luogo al riaccertamento ordinario dei residui.

A tal proposito, occorre rilevare che la composizione dell'avanzo va considerata secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale, come evidenziato dalla seguente tabella:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.208.676,32
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	519.460,78
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	2.475.595,19
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.829.215,18
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	161,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	5.037,90
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	5.783,59
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	1.385.177,60
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	30.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.355.177,60

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	112.790,62
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	50,00
Fondo contenzioso	2.000,00
Altri accantonamenti	10.199,36
B) Totale parte accantonata	125.039,98
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	71.223,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	240.000,00
Altri vincoli	604.204,08
C) Totale parte vincolata	915.427,60
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	314.710,02
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Come sopra evidenziato, non avendo la Giunta Comunale ancora provveduto ad effettuare l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3, co.4, del D.Lgs.118/2011, il risultato di amministrazione presunto risulta stimato con un'approssimazione di massima, che determinerà necessariamente uno scostamento, anche rilevante, rispetto ai dati definitivi che scaturiranno dall'approvazione del rendiconto 2020.

Il risultato presunto, per altro, non è spendibile fino alla chiusura dell'esercizio 2020, poiché potrebbe essere suscettibile di variazioni e, pertanto, non può prevedersi sul bilancio di previsione 2021-2023 alcuna spesa finanziata con il risultato di amministrazione, ad eccezione di quelle finanziate dall'utilizzo delle relative quote vincolate.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

L'Ente ha effettuato la programmazione dei propri investimenti a valere sugli esercizi 2021 e successivi senza il ricorso all'indebitamento.

Si rimanda all'apposito allegato al bilancio di previsione.

Equilibrio in conto capitale

La parte in conto capitale del bilancio (titolo 2) presenta il seguente equilibrio:

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2021-2023)					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.496.910,00	1.566.000,00	763.572,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.496.910,00	1.566.000,00	763.572,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					

Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte capitale

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Alla data di approvazione dello schema di bilancio il Fondo risulta azzerato.

Considerato che non è stata ancora effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il dato di cui sopra risulta per altro provvisorio, in quanto da tale operazione potrebbe scaturire la necessità di reimputazioni di impegni di spesa ad oggi non registrate e, pertanto, non previste in termini di stanziamento di FPV in entrata.

Non sono iscritte, nel triennio 2021-2023, risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio e destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi e, pertanto, il FPV parte spesa risulta pari a zero per gli anni 2021, 2022 e 2023, così come il FPV parte entrata per gli anni 2022 e 2023.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune a favore di enti e di altri soggetti.

Il Comune di Roccaforte Mondovì non ha in essere garanzie di alcun genere prestate a favore di enti, o di altri soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Il Comune di Roccaforte Mondovì non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

SOCIETA' PARTECIPATE

Si riporta l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della quota di partecipazione posseduta:

DENOMINAZIONE	% DI PARTECIPAZIONE
AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE – VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -ATL	0,530
ELLERO ENERGIE SRL	5,000
FINGRANDA S.P.A.	0,023
MONDO ACQUA SPA	3,135
ACEM	2,200
S.M.A. - SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE	0,183
CSSM	0,029

La partecipazione del Comune di Roccaforte nella Società FINGRANDA S.p.a. è stata oggetto di dismissione.

Le partecipazioni possedute dall'Ente sono oggetto di razionalizzazione periodica, a cura del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

La situazione di cassa

La crisi economica in atto, che affligge tutti i settori, pubblici e privati, del Paese, si è tradotta anche per questo comune in una maggiore difficoltà di riscossione dei crediti a tutti i livelli ed ha anche contribuito a dilatare i tempi di accreditamento delle risorse provenienti dalla Regione e/o da altri enti pubblici. Il Comune di Roccaforte Mondovì, tuttavia, può ancora contare su una situazione di cassa piuttosto solida, che gli ha consentito di non far ricorso ad anticipazioni di tesoreria e tale da non far prevedere, salvo fatti ed elementi imprevisti, tale ricorso anche nel corso del prossimo triennio.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. Tuttavia, si renderà necessario procedere all'applicazione di quote di avanzo di amministrazione a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2020 da parte del Consiglio Comunale e comunque nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, al fine di poter finanziare le spese di investimento che l'Amministrazione intende prioritariamente realizzare.

Roccaforte Mondovì, li 30.12.2020

IL Responsabile del Servizio Finanziario
MACARIO Ivana
F.to in originale